



CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE



Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 27 NOV. 2015

IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis

IL COMMISSARIO
Ing. Stefano Bongiovanni

DELIBERA COMMISSARIALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 30 NOV. 2015 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

N° 143

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO
CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. M. CHINELLATO PER NOTE DI RETTIFICA INPS

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'

(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L. R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** nella sede del Consorzio "Cellina –Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

N° 143 - OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. M. CHINELLATO PER NOTE DI RETTIFICA INPS

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

RILEVATO che con l'art. 20, comma 2°, D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge n. 133/2008 è stato introdotto il contributo di maternità per le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto;

RICHIAMATA la circolare SNEBI n. 25/11 dd. 21.10.2011 e la nota prot. 250/RF/ga dd. 09.05.2012 con cui il Sindacato dei Consorzi di Bonifica afferma come detti Enti siano esonerati dal versamento del contributo di maternità stante la loro peculiare connotazione giuridica di enti pubblici economici;

CONSIDERATO che numerose sedi provinciali dell'INPS, fra cui quella di Pordenone, hanno al contrario ritenuto la assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica alla normativa sopra indicata che ha introdotto il contributo di maternità e hanno conseguentemente richiesto anche in forma coattiva tramite cartelle esattoriali quanto ritenuto dovuto a seguito del mancato versamento del contributo in parola;

CONSTATATO che sul punto la giurisprudenza dei Giudici di merito è contraddittoria in quanto sono state pronunciate sentenze in senso favorevole ai Consorzi (tra le altre, Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro n. 859/11 dd. 13.10.2011; Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro n. 55/13 del 14 febbraio 2013; Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro n. 92/15; Tribunale di Piacenza, sez. Lavoro, n. 212 del 15/10/2014; Tribunale di Piacenza, sez. Lavoro, n. 230 del 5 Novembre 2014; Corte d'Appello di Trieste n. 230/2015) e in senso contrario (tra le altre, Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro n. 87/12 del 28/02/2012 e n. 86/12 del 28/02/2012; Corte d'Appello di Venezia n. 638/15);

RILEVATO che all'attualità il Consorzio ha aderito all'interpretazione offerta dallo SNEBI alla normativa e non ritenendo sussistente l'obbligo giuridico, non ha proceduto al versamento di quanto sarebbe stato previsto a titolo di contributo di maternità;

RILEVATO che sono state confermate e notificate in data 02/09/2015 al Consorzio dall'INPS – Sede Provinciale di Pordenone - n. 24 di note di rettifica per i periodi da 12/2012 a 05/2014 per il mancato versamento del contributo di maternità, a seguito di ricalcolo conseguente ad una precedente contestazione del Consorzio e sospensione da parte dell'Istituto previdenziale;

CONSIDERATO che il Consorzio per l'esame della problematica relativa ai contributi di maternità, come in generale per tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale, si è fin qui avvalso dello studio Hunext Consulting, in persona dell'avv. Chinellato Marianna a seguito della convenzione in essere approvata con delibera commissariale n. 007 del 16.12.2014 esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che fra i referenti dello studio figura l'avv. Marianna Chinellato che ha seguito fin qui l'evolversi della controversia;

VISTA la nota e-mail del predetto legale del 27.11.2015 acquisita al protocollo consortile al n. 9949 con cui ritiene opportuno resistere alle note di rettifica dell'INPS sopracitate in conformità delle decisioni già assunte dallo scrivente Consorzio a fronte di analoghi atti;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra descritto, di resistere alle richieste dell'INPS;

CONSIDERATO di conferire l'incarico per la tutela degli interessi del Consorzio all'avv. Marianna Chinellato che si potrà avvalere per l'espletamento dell'incarico della collaborazione del Direttore dell'Area amministrativa dr.ssa Nicoletta Ghidelli;

CONSIDERATO che nella predetta nota e-mail dd. 27.11.2015 dell'avv. Marianna Chinellato si specificava che per la redazione del ricorso amministrativo da inoltrare all'Inps, gli oneri richiesti sono pari a € 100,00 per il primo ricorso contro una nota di rettifica ed € 50,00 per ogni ricorso successivo contro ognuna delle altre note di rettifica, oltre IVA e CPA, per un totale di € 1.586,00;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

DELIBERA

- 1) di contestare, per quanto indicato in premessa, le n. 24 note di rettifica per i periodi da 12/2012 a 05/2014 notificate il 02/09/2015 dall'INPS – sede provinciale di Pordenone per il mancato versamento del contributo di maternità operato dal Consorzio introdotto dall'art. 20, 2° comma, D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge n. 133/2008;
- 2) di avvalersi per la tutela degli interessi del Consorzio all'avv. Marianna Chinellato dello Studio Hunext Consulting che si potrà avvalere per l'espletamento dell'incarico della collaborazione del Direttore dell'Area amministrativa dr.ssa Ghidelli Nicoletta;
- 3) di precisare che per la redazione del ricorso amministrativo da inoltrare all'Inps, il predetto avvocato ha quantificato gli oneri in € 100,00 per il primo ricorso contro una nota di rettifica ed € 50,00 per ogni ricorso successivo contro ognuna delle altre note di rettifica, oltre IVA e CPA;
- 4) di imputare la relativa spesa complessiva di € 1.586,00 al capitolo 25 – "Prestazioni esterne liti, vertenze e servizi".